

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1985

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

ONOREVOLI SENATORI. — Ai fini dell'applicazione della normativa recentemente emanata con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, si propongono talune modifiche e integrazioni, la cui necessità ed urgenza sono state segnalate da più parti.

L'articolo 1 del decreto-legge prevede, al comma 1, la proroga del termine, stabilito in trenta giorni nell'articolo 48 della legge n. 47 del 1985, per la presentazione al sindaco di una relazione concernente le opere interne, come definite dall'articolo 26 della stessa legge, per poter fruire della sanatoria gratuita. Il termine appare in effetti breve, stante la necessità dell'intervento di un professionista, e pertanto se ne prevede la proroga al 30 giugno 1985.

Il comma 2 dello stesso articolo proroga fino al 30 settembre 1985 il termine — stabilito all'articolo 52 della legge n. 47 del 1985 in novanta giorni — per la denuncia al catasto delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della menzionata legge e delle relative variazioni. Si stabilisce inoltre — al fine di utilizzare le procedure semplificate recentemente adottate nella materia — che i soggetti, che alla data del 15 maggio 1985 hanno già presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, ma non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione, possono ripresentare la dichiarazione su scheda conforme al modello recentemente ap-

provato (decreto ministeriale 9 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985. La semplificazione consiste nella possibilità di iscrivere le opere in catasto senza effettuare la visita di sopralluogo.

La modifica apportata con l'articolo 2 all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è intesa a fare delle prefetture un tramite per la comunicazione che i segretari comunali devono effettuare anche al Ministro dei lavori pubblici, relativamente agli abusi riscontrati. Trattasi quindi di norma procedurale intesa a favorire un ordinato invio dei dati.

L'articolo 3 contiene una modifica all'articolo 20 della legge in parola, concernente le sanzioni penali, il quale alla lettera *a*) prevede l'ammenda fino a 20 milioni di lire per « l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge ».

La dizione usata dal legislatore, per la sua ampiezza, comprende qualsiasi inosservanza.

Appare opportuno, perciò, meglio definire il campo di applicazione della sanzione, tornando alla dizione usata nell'articolo 17 della legge n. 10 del 1977 (cosiddetta legge Bucalossi) e, quindi, fermo restando l'ammontare, comminare l'ammenda alla « inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste » dalla legge.

L'articolo 4 prevede il prolungamento del termine, stabilito dall'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 in centoventi giorni, per l'espressione del parere di competenza, da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di vincoli, sulle domande di concessione in sanatoria.

Il termine appare obiettivamente troppo breve, considerati sia la grande quantità di pareri che tali amministrazioni saranno chiamate ad esprimere, sia il fatto che la mancata espressione del parere nel termine stabilito comporta la formazione del silenzio-rifiuto, con conseguente facoltà di esperire i rimedi giurisdizionali.

Si è, pertanto, prolungato, fino a centotanta giorni, il termine entro il quale le amministrazioni debbono esprimersi; altrimenti il parere si intende reso in senso negativo.

L'articolo 5 modifica l'articolo 38 della richiamata legge n. 47 del 1985, che nel secondo comma elenca i reati contravvenzionali che vengono estinti con l'oblazione.

Vengono aggiunti tra i reati estinguibili quelli di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di cemento armato, e ciò anche in relazione al quarto comma dell'articolo 35 della legge n. 47 del 1985, che prevede la determinazione degli accertamenti da effettuare, ai fini della certificazione relativa alla statica delle opere eseguite, anche in deroga alla citata legge n. 1086.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 39 della legge n. 47 del 1985, che riguarda gli effetti del diniego della sanatoria.

La norma prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali come effetto del versamento dell'oblazione anche quando la sanatoria non possa comunque essere concessa.

L'ampia dizione dell'articolo 39 (estinzione di tutti i reati contravvenzionali) porta a ritenere che gli operatori abusivi responsabili delle inosservanze più gravi e non sanabili siano favoriti rispetto a quelli responsabili degli abusi di minore gravità.

La modifica che si propone alla prima parte dell'articolo 39 ne definisce la portata con il richiamo ai soli reati contravvenzionali di cui all'articolo 38 della legge medesima.

L'articolo 7 viene proposto in relazione all'esigenza emersa di una migliore definizione della fattispecie di cui all'articolo 45 della legge sul condono (divieto di somministrare servizi pubblici). Si ritiene cioè di prevedere anche il caso che il contratto di somministrazione debba essere stipulato per servizi da allacciarsi in fabbricati iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 e per i quali il titolo che legittima la costruzione non è, di norma, facilmente reperibile. Si definiscono anche i documenti da allegare nel caso di opere abusive sia anteriori che posteriori alla data del 30 gennaio 1977.

L'articolo 8 contiene correzione di errori formali rinvenuti nella legge in parola, nonché alcune precisazioni. In particolare, all'articolo 35, sesto comma, si precisa che la

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maggiorazione del 10 per cento delle rate è « in ragione di anno »; all'articolo 36 si chiarisce che la maggiorazione del 10 per cento si applica alle rate successive alla prima (e non dal 30 giugno 1985); si precisa, all'articolo 44, che la sospensione dei procedimenti, connessa all'entrata in vigore della legge n. 47, riguarda anche i procedimenti giurisdizionali.

L'articolo 9 attribuisce al Ministero dei lavori pubblici il compito di effettuare la rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusivamente realizzate fino al 1° ottobre 1983 e di seguire l'andamento del fenomeno, ai fini della predisposizione di un periodico rapporto al Parlamento sullo stato del territorio.

La necessità di effettuare l'indagine è di tutta evidenza. L'abusivismo ha implicazioni economiche e sociali che hanno riflessi notevoli sui problemi del territorio in termini sia urbanistici che ambientali.

È una indagine perciò indispensabile ai fini della conoscenza del fenomeno, dal momento che si intende superare il « periodo dell'abusivismo » e procedere al recupero organico del territorio.

Spetta allo Stato, e quindi al Ministero dei lavori pubblici, nella funzione di indirizzo e coordinamento della materia urbanistica, individuare le linee dell'ambito territoriale, indagare e conoscere il fenomeno dell'abusivismo, che ha interessato il 25-30 per cento dell'intera produzione edilizia. Tale compito va ad integrare l'attività di ricerca che sotto altri aspetti — equo canone, espropriazione — già il Ministero dei lavori pubblici svolge, sulla base anche di precise disposizioni di legge.

La norma prevede anche la predisposizione di un modello per la domanda di sanatoria; ciò agevolerà i cittadini, fornendo loro una precisa guida per la denuncia dell'abuso commesso.

Non meno importante il comma 3 dell'articolo 9, che affida al Ministero dei lavori pubblici il compito di seguire l'andamento del fenomeno, nell'ambito di un rapporto periodico sullo stato del territorio; documento necessario per indirizzare l'attività dell'Amministrazione nella gestione del territorio medesimo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985.

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di differire taluni termini stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di agevolare gli adempimenti di competenza sia dei cittadini sia degli apparati della pubblica amministrazione;

Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di eliminare le estreme difficoltà operative riscontrate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, nonchè di precisare l'ambito di applicazione di talune norme penali della medesima legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della sanatoria gratuita delle opere interne definite dall'articolo 26 della medesima legge, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 30 settembre 1985.

3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione, possono presentare nuovamente la dichiarazione su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art. 2.

L'articolo 7, comma settimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici ».

Art. 3.

La lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificata:

« a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonchè quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 ».

Art. 6.

L'articolo 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiara di rinunciare al rimborso ».

Art. 7.

L'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonchè ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge.

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gen-

naio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo ».

Art. 8.

1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole « secondo comma » sono sostituite dalle parole « terzo comma ».

2. All'articolo 35 della medesima legge:

nella lettera *b*) del terzo comma le parole « prima rata » sono sostituite dalle parole « seconda rata »;

al sesto comma dopo le parole « maggiorato del 10 per cento » sono aggiunte le parole « in ragione di anno »;

al nono comma le parole « articolo 36 » sono sostituite dalle parole « articolo 37 ».

3. Il terzo comma dell'articolo 36 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno ».

4. All'articolo 44 della medesima legge le parole « sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione » sono sostituite dalle parole « sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione ».

5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole « acconto calcolato » sono sostituite dalle parole « oblazione versata ».

Art. 9.

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.

2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, inoltre, anche coordinando le iniziative delle altre Amministrazioni dello Stato e delle regioni, a riferire periodicamente al Parlamento sullo stato del territorio con particolare riguardo all'andamento del fenomeno dell'abusivismo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1985, si provvede a carico della disponibilità del capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1985.

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI